SPECIALE PENSIONI ANTICIPATE periodo 2012-2017 VITTIME DEL TERRORISMO E LORO FAMILIARI- Aggiornamento al 15 aprile 2016

AMPLIATA L' ESCLUSIONE DELLE PENALITA' SULLE PENSIONI ANTICIPATE PER IL PERIODO 2012.-2017 PER SOGGETTI CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA AL 31 DICEMBRE 1995

AVVERTENZE

Si suggerisce prima di leggere la presente memoria , consultare attentamente altro documento propedeutico denominato LA PENSIONE ANTICIPATA da sito INPS al 16 dicembre 2015 integrato al 15 aprile 2016 e già presente su SITO AIVITER www.vittimeterrorismo.it in home page.

Si invita a valutare anche con estrema attenzione la possibilità di poter esercitare il diritto di pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2017 e senza penalizzazione alla luce delle modifiche introdotte nelle leggi di Stabilità 2015 e 2016, dettagliatamente riportate di seguito.

PREMESSA Il regime di penalizzazione sulle pensioni anticipate riguarda i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, mentre non riguarda i soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1 gennaio 1996.

La regola generale stabilita dalla legge Fornero prevede che per i soggetti di cui alla premessa che accedono a pensione anticipata avendo comunque raggiunto l'anzianità contributiva richiesta (cfr **PENSIONAMENTI ANTICIPATI da sito INPS al 16 dicembre 2015) ad** una età inferiore ai 62 anni , è prevista una riduzione percentuale del trattamento pensionistico, pari al 2% per ogni anno antecedente i 60 anni, 1% per anno fino a 62 anni.
Ad esempio qualora si volesse fruire del pensionamento anticipato con il requisito del minimo contributivo previsto con 55 anni di età anagrafica, , la penalità sarebbe la seguente:
10% per i 5 anni anticipati rispetto al primo step di 60 anni di età anagrafica (2% + 2% + 2% + 2% + 2%) .+ 2 % (1% + 1%) per i due anni rimanenti da 60 fino a 62 anni (l'età anagrafica attualmente prevista per il pensionamento anticipato senza penalizzazioni) , per un totale non trascurabile **di una decurtazione complessiva del 12%** circa sulle quote retributive di contribuzione al 31/12/2011.
Da considerarsi inoltre che una volta ottenuta la pensione con la riduzione in esame, tale decurtazione **rimane definitiva nel tempo** e non può essere eliminata al perfezionamento del 62° anno di età.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Il sistema di disincentivi è stato oggetto di diversi interventi legislativi nel corso del tempo in particolare nell'ambito delle leggi di Stabilità 2015 e 2016.

In breve, sino al 31 dicembre 2014, l'articolo 6, comma 2-quater del DL 216/2011 prevedeva che la penalizzazione non si applicasse qualora l'anzianità contributiva fosse composta da sola prestazione effettiva di lavoro unitamente al alcuni, tassativi, periodi di contribuzione figurativa di seguito riportati:

i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 104/1992(vedi messaggio n. 5280 dell'11 giugno 201)-

Successivamente la legge di Stabilità per l'anno 2015, all'art. 1 comma 113, della legge n. 190/2014, ha previsto una deroga significativa tutt'ora vigente (cfr. II parte, Circ. INPS n. 74/2015 di seguito allegato) . a quella già originariamente prevista dalla legge Fornero, stabilendo che, limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità nel periodo 1° gennaio 2015- 31 dicembre 2017, le rispettive pensioni anticipate non sono soggette a penalizzazione, anche nell'ipotesi in cui l'accesso a tali trattamenti avvenga con meno di 62 anni, purchè sia raggiunta la anzianità contributiva minima richiesta considerando utili anche periodi non lavorati coperti da contributi e precedentemente esclusi (ad es. quelli previsti per le vittime del terrorismo e loro familiari disciplinati dall'art. 3 comma1 della legge n. 206/04, riscatti periodi utili laurea, ricongiunzioni ecc…).

Per miglior approfondimento, tra i periodi senza prestazione effettiva che attualmente possono rientrare a pieno titolo per il raggiungimento dell'anzianità **contributiva minima richiesta** ed evitare le penalizzazioni e di particolare interesse e valutazione per le vittime del terrorismo e loro familiari vi sono ad esempio:

a)riscatti degli anni di laurea per l'intero corso di laurea ma anche per più limitati periodi utili al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta * (nota) escludendo però sempre la coesistenza con periodi di attività lavorativa coperta da contributi .

* qualora si intendano riscattare a pagamento periodi di laurea ecc.. si consiglia di fare istanza all'Ente Pensionistico competente senza dare alcuna indicazione circa il beneficio pensionistico aggiuntivo dei 10 anni di contribuzione figurativa previsti dall'art. 3 della legge n. 206/2004

b) ricongiunzioni, contributi volontari sempre se non sovrapponibili con periodi di attività lavorativa coperti da contributi;

c) i 10 anni di contribuzione figurativa stabiliti per le vittime del terrorismo e loro familiari destinatari dei benefici pensionistici disposti dall' art. 3 commi 1 e 1-ter della legge 206/2004. da collocarsi questi anni di contribuzione figurativa generalmente nel periodo più favorevole.
Riguardo tale ultimo beneficio pensionistico, assume grande importanza per i pensionati vittime del terrorismo e loro familiari ex dipendenti privati e pubblici **la corretta collocazione temporale di detti anni al fine accrescere al meglio** la misura della liquidazione della pensione spettante. Poiché per diversi casi sono stati richiesti chiarimenti in merito, avendo anche accertato applicazioni difformi dagli enti pensionistici e per fugare ogni dubbio, rinviamo **al**le specifiche circolari emanate dai diversi istituti pensionistici che, per ciascuna categoria di vittime, sono intervenuti analiticamente sulle modalità applicative.. Dette circolari suddivise per Istituto a seconda dell'appartenenza dell'iscritto, all'INPS o all'INPDAP, sono scaricabili dal sito Aiviter www.vittimeterrorismo.it, cliccando in home page nel riquadro in alto LEGISLAZIONE. In particolare segnaliamo per l'approfondimento specifico della collocazione temporale dei 10 anni quanto segue:

1**)** per gli assicurati vittime del terrorismo e loro familiari **dipendenti privati INPS,** le seguenti fonti INPS:
- la Circ. n. 122/2007 par. 4 "Aumento figurativo dei 10 anni di anzianità contributiva"
- Circ n. 98/2008 par. 4 "Chiarimenti in materia di attribuzione dei benefici": punto 4.1 "Aumento figurativo dei 10 anni di contribuzione figurativa" lettere a) e c);

2) per gli assicurati **dipendenti pubblici INPS (ex INPDAP**) le seguenti fonti INPDAP:
-la Circ. n. 30/2007 Art. 3 terzo capoverso,
-la Nota operativa n. 58/2009 pag. 2 ultimo cpv,

- la Nota operativa n. 41/2009 secondo capoverso.

Cristallizzazione del diritto

Per il principio della cristallizzazione espressamente richiamata dall' INPS (**II** parte, par. 4 Circ. INPS n. 74/2015).per quanto attiene i soggetti destinatari della disposizione in esame che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, anche se abbiano alla stessa data meno di 62 anni, **non si applicano le riduzioni**, anche se la decorrenza della pensione si colloca successivamente al 31 dicembre 2017 ed alla data del pensionamento l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

Infine si segnala l'ulti**mo intervento legislativo**, l'art. 1, comma n. 299 legge n. 208/2015 (legge di Stabilità per il 2016), che ha esteso anche a coloro che si erano ritirati in pensionamento anticipato nel periodo 2012-2014 l'abolizione dei tagli. Detto provvedimento **elimina le penalizzazioni già operata dagli istituti pensionistici in detto periodo, quindi per i trattamenti pensionistici anticipati liquidati con decurtazione negli anni 2012, 2013 e 2014, e ricostruisce maggiorate dette pensioni dal 1 gennaio 2016** senza effetto retroattivo e escludendo comunque il riconoscimento di arretrati (v.si Circ. INPS n. 45 del 29/02/2016 di seguito allegata**).**

NOTA CONCLUSIVA IMPORTANTE PER LA VALUTAZIONE

Ad attuale legislazione, per i pensionamenti anticipati dal 1 gennaio 2018 torna comunque l'applicazione delle penalizzazioni se il lavoratore, al momento del pensionamento, avrà meno di 62 anni di età, salvo per coloro che abbiano già maturato il diritto entro il 31 dicembre 2017 anche qualora abbiano proseguito l'attività lavorativa, in virtù della già citata cristallizzazione del diritto riconosciuta espressamente dall'INPS.

Aiviter, 15 aprile 2016

N.B: Per i soggetti in posizione previdenziale disciplinata dalle Casse Private(Commercialisti, Avvocati, Architetti, Medici eccc,) Fondi particolari quali ad es. il Fondo Volo, Fondi integrativi bancari ecc..è propedeutico e necessario verificare l'eventuale recepimento e modalità applicative dello loro Ente previdenziale di quanto sopra indicato ed applicato dall'INPS per i pensionamenti anticipati per i dipendenti pubblici e privati, lavoratori autonomi gestiti dall'istituto nel periodo 2015-2017 (comma 113, art. 1 legge 190/14 nonchè Circ. INPS n. 74 del 10/04/2015 riportata di seguito) nonché per i periodi 2012.2014 per i già pensionati (comma 299, art.1 della legge n. 208/2015 nonché Circ**.** INPS n. 45 del 29/02/2016**).** Si suggerisce prima di prendere qualsiasi decisione , approfondire e prendere attenta visione della specifica normativa applicata, regolamenti ecc.. e contattare personale esperto e di adeguato livello delle Casse private e Fondi particolari di appartenenza. E' necessario acquisire le regole certe ed aggiornate di pensionamento anticipato stabilite dai rispettivi Regolamenti delle Casse private di categoria professionale e dei Fondi particolari /speciali di iscrizione e solo successivamente eventualmente procedere.

INPS
Direzione Centrale Pensioni
Roma, 10/04/2015
Circolare n. 74

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014,n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto.**
Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

SOMMARIO: *l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.*
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

Premessa
Parte I
Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo
1. Destinatari

2. Criteri applicativi
3. Ambito di applicazione
4. Supplementi di pensione
5. Risparmi

Parte II

Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62
anni

1. Normativa di riferimento
2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015
3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015
4. Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata

Premessa.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, Supplemento ordinario n. 99, è stata pubblicata la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)".

Con l'art 1, commi da 707 a 709 della citata legge sono state dettate nuove norme relativamente all'importo complessivo dei trattamenti pensionistici spettanti ai soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

L'art 1, comma 113, della stessa legge ha introdotto nuove disposizioni in tema di penalizzazioni per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore ai 62 anni.

Con la presente circolare, condivisa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 1416 del 19 marzo 2015, si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento. Con successivo messaggio verranno diramate le relative istruzioni procedurali.

Parte I

Importo complessivo del trattamento pensionistico e doppio calcolo.

L'articolo 1, comma 707, della citata legge ha modificato, integrandolo, l'art. 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il testo coordinato dell'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alla luce delle modifiche normative risulta così riformulato*: "A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. «In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata*

da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa»".

1. Destinatari.

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 delle circolari n. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015).

La norma non si applica alle pensioni ordinarie di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984 n. 222, stante il limite di computo dell'anzianità contributiva espressamente previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della citata legge.

2. Criteri applicativi.

Nei confronti dei lavoratori di cui al precedente punto 1, ai fini della determinazione dell'importo del trattamento pensionistico la norma in commento richiede che venga effettuato un doppio calcolo con le regole che verranno di seguito descritte. L'importo più basso sarà quello messo in pagamento.

I due sistemi di calcolo della pensione da mettere a confronto sono i seguenti:

a. pensione calcolata applicando i criteri vigenti a partire dal 1° gennaio 2012: calcolo retributivo secondo le regole vigenti al 31 dicembre 2011 per le anzianità contributive maturate a tale data e calcolo contributivo per le anzianità maturate a partire dal 1° gennaio 2012;

b. pensione calcolata applicando il secondo periodo del novellato articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011. Tale disposizione prevede che l'importo della pensione venga determinato applicando il calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato. Al riguardo, l'anzianità contributiva che può essere valorizzata ai fini della determinazione della misura della pensione è pari *"all'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa".* Il legislatore, quindi, per il nuovo calcolo interamente retributivo supera il concetto di massima anzianità contributiva valorizzabile, stabilendo che l'anzianità contributiva valorizzabile sia pari a quella necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione (nel 2015; 20 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di vecchiaia, 35 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità con le quote,

40 anni di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione di anzianità indipendente dal requisito anagrafico, 41 anni e 6 mesi per le donne e 42 anni e 6 mesi per gli uomini di anzianità contributiva ed assicurativa per la pensione anticipata) che deve essere incrementata con l'anzianità contributiva che dovesse maturare il lavoratore fino al primo periodo utile per la corresponsione della prestazione. Il legislatore, quindi, ha previsto che i lavoratori conseguano la valorizzazione di tutti i periodi lavorativi accreditati compresi quelli eventualmente maturati dalla data di conseguimento del diritto a quella di effettiva corresponsione della pensione.

Le differenze con il calcolo interamente retributivo in vigore fino al 31 dicembre 2011 si limitano al limite massimo di anzianità contributiva valorizzabile rimanendo inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile

e delle aliquote di rendimento per la generalità dei lavoratori decrescenti al crescere dell'importo della stessa retribuzione pensionabile.
Come precedentemente accennato sarà messo in pagamento l'importo minore determinato dal raffronto fra il calcolo secondo le regole sub a) e il calcolo secondo le regole sub b).

3. Ambito di applicazione

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 708, della richiamata legge n. 190 del 2014, il doppio calcolo di cui al precedente punto 2 si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore della legge in esame, con effetto a decorrere dalla medesima data.
Pertanto, le Sedi provvederanno d'ufficio al doppio calcolo dei trattamenti pensionistici già liquidati alla data del 1° gennaio 2015, ponendo a raffronto l'importo pensionistico in pagamento con quello derivante dal calcolo secondo le regole di cui al punto 2, sub b), al fine di porre in pagamento, a decorrere dalla medesima data, l'importo pensionistico di minore entità, procedendo al recupero delle somme indebitamente corrisposte a decorrere dalla stessa data.

4. Supplementi di pensione

La determinazione della misura dei supplementi di pensione relativi ai contributi successivi al 31 dicembre 2011, come chiarito al punto 2 del messaggio n. 219 del 4 gennaio 2013, deve essere effettuata secondo il sistema contributivo.

5. Risparmi

Ai sensi di quanto disposto dall' articolo 1, comma 709, della richiamata legge n. 190 del 2014, le economie, che saranno verificate a consuntivo sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, derivanti dall'applicazione del meccanismo del doppio calcolo, così come rappresentato al precedente punto 3, affluiranno in un apposito fondo, istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore delle predette categorie di soggetti.

Parte II

Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

L'articolo 1, comma 113, della citata legge così dispone: "*Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015, il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017»*".

1. Normativa di riferimento

Com'è noto, l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ha stabilito che, a

decorrere dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei soggetti che accedono alla pensione anticipata nel regime misto ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi (vedi circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 e messaggio n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013).

L'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, ha stabilito che le disposizioni di cui sopra è cenno, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per il diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vedi messaggio n. 5280 dell'11 giugno 2014).

L'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, nel sostituire il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

2. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 si applica, come espressamente previsto dalla legge, alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data.

Pertanto, alle predette pensioni non si applica la riduzione percentuale prevista dall'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

3. Pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015.

Con riferimento alle pensioni anticipate nel regime misto aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2015 continua a trovare applicazione l'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, così come modificato dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge
31 agosto 2013, n. 101 e dalla legge 27 dicembre 2013 n. 147, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014 e secondo le indicazioni fornite con le circolari n. 35, punto 2 e n. 37, punto 8, del 2012 ed i messaggi n. 219, punto 5, del 4 gennaio 2013 e n. 5280 del 2014.
Al riguardo si precisa che, ai fini previdenziali, per *"anzianità contributiva derivante esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro"*, deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di *"prestazione effettiva di lavoro"*, espressa in mesi, settimane o giorni a seconda della gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore.
Pertanto, ai fini della non riduzione percentuale della pensione anticipata nel regime misto, occorre tener conto sia della contribuzione obbligatoria sia della contribuzione diversa da quella obbligatoria tassativamente elencata dall'articolo 6, comma 2-quater.

4. Cristallizzazione del diritto alla pensione anticipata

In applicazione del principio della cristallizzazione del diritto a pensione, volto a tutelare il legittimo affidamento e la certezza del diritto, come già chiarito al punto 8 del messaggio n. 219 del 2013, i soggetti che perfezionano il diritto alla pensione anticipata in base al requisito contributivo richiesto dalla legge ad una certa data, possono accedere alla pensione, previa cessazione del rapporto di lavoro subordinato, successivamente alla predetta data senza che sia loro richiesto il perfezionamento dell'eventuale più elevato requisito contributivo vigente, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, alla data di presentazione della domanda di pensione.
Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui il lavoratore, pur avendo perfezionato il requisito contributivo prescritto dalla legge ad una certa data, avendo meno di 62 anni di età, abbia continuato a svolgere attività lavorativa al fine di evitare, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 2- quater, la riduzione percentuale della pensione anticipata in regime misto, prevista dal sopra richiamato art. 24, comma 10.
In applicazione di detto principio, con riferimento ai soggetti destinatari della disposizione di cui all'art. 1, comma 113, della legge n. 190 del 2014, di cui al punto 2 parte II, che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica l'articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest'ultima l'interessato abbia un'età inferiore a 62 anni.

Il Direttore Generale
Cioffi

INPS

Direzione Centrale Pensioni
Roma, 29/02/2016
Circolare n. 45

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Articolo 1, commi 279, 281 e 299 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)". Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto - Proroga del termine di presentazione delle domande. Regime sperimentale donna. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.**

Premessa

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, Supplemento ordinario n. 70, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".
L'art. 1, comma 279, della predetta legge, posticipa al 31 dicembre 2016, in luogo del 30giugno 2015 (previsto dall'art. 1, c. 115, della legge n. 190 del 2014), il termine ultimo per la presentazione all'Inps della domanda di riconoscimento dei benefici previdenziali, previsti dalla normativa vigente per l'esposizione all'amianto, da parte degli assicurati Inps e Inail collocati in mobilità dall'azienda per cessazione dall'attività lavorativa.
Il successivo comma 281 riguarda l'ambito temporale di applicazione della c.d. "opzione donna" che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di calcolo

contributivo. In particolare la disposizione in esame è volta a consentire l'accesso alla pensione anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.
Il comma 299 estende le disposizioni impartite dall'art. 1, comma 113 della legge n. 190/2014 di esclusione delle riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, della legge n. 214 del 2011 (riduzione dell'1% per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni e del 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni) ai trattamenti pensionistici anticipati già liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014.
Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per l'applicazione della normativa in argomento.

Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto. Proroga del termine per la presentazione delle domande

L'articolo 1, comma 279 dalla legge n. 208/2015 ha prorogato il termine per la presentazione all'Inps delle domande di riconoscimento del beneficio previdenziale per i lavoratori esposti all'amianto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come modificato dall'art. 10, comma 12 – vicies bis del decreto legge n. 192/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 11/2015 . In particolare, il predetto comma 279 ha disposto che *"All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "30 giugno 2015 " sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2016".*
Pertanto, entro il 31 dicembre 2016 gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'INPS, e all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell' attività lavorativa, i quali abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l' accertamento dell'avvenuta esposizione all' amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiore ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all' INPS per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Per effetto di quanto sopra l'indicazione della data del 30 giugno 2015 quale termine ultimo per la presentazione delle relative domande, riportata nel messaggio del 10 aprile 2015 n. 2489, deve considerarsi superata.

Regime sperimentale donna

L'art 1, comma 281, della legge 208/2015, dispone che *"al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015*

ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione."
L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive modifiche, richiamato nella norma in esame, prevede che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.
Detta facoltà di opzione è stata estesa dal citato comma 281 anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturano un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Pertanto, la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine entro il quale devono essere soddisfatti i soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità in regime sperimentale donna.
In tal senso devono ritenersi superate le indicazioni contenute nelle circolari nn. 35 e 37 del 14 marzo 2012 e del messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 nella parte in cui fissa alla data del 31 dicembre 2015 il termine ultimo entro il quale deve collocarsi la decorrenza della pensione di anzianità ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i..
Al riguardo, si invitano le Sedi a procedere alla lavorazione delle domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che hanno perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2015 e la cui decorrenza della pensione si colloca successivamente alla predetta data.

Penalizzazioni pensioni anticipate

L'articolo 1, comma 299, della legge in esame inserisce, dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il seguente: *"113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016".*
Com'è noto, l'articolo 1, comma 113 della citata legge n. 190/2014 prevede che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni di cui all' articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per i soggetti che accedono a pensione con età inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.
Il comma 299 dell'articolo 1 della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208 estende l'applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di escludere anche per essi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016.

In ragione della decorrenza della norma, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati per i ratei relativi a periodi precedenti alla data del 1° gennaio 2016.
Si confermano, ove compatibili, le ulteriori disposizioni e istruzioni applicative già fornite con messaggio n. 5280 dell'11 giugno 2014 e circolare n. 74 del 10 aprile 2015.

Il Dirigente Generale Vicario
Vincenzo Damato